

ESTRATTO DA REGOLAMENTO De.C.O.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo loghi

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.C.O. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso dei loghi De.C.O. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre, inteso come azione di stampa su carta o materiali vari, i loghi De.C.O. nelle quantità che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, previa richiesta agli uffici comunali del file vettoriale, avendo cura di attenersi scrupolosamente e fedelmente ai colori ed alle dimensioni fornite. Ogni uso improprio è normato dal successivo articolo 11.

3. Il loghi De.C.O. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con i loghi De.C.O.

4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

6. È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

7. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, dei loghi De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione dei loghi verrà perseguito dal Comune di MARENE a termini di legge.

2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio dei loghi De.C.O., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

5. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore dei loghi alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.C.O., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione dei loghi De.C.O.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento può variare da Comune a Comune, ma è da riferirsi comunemente alle aree Attività Produttive, Turismo, Commercio, Agricoltura a seconda della strutturazione dei diversi enti comunali.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.C.O. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge

sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.